



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 33 del 16/09/2016 della Giunta Comunale.

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio per la difesa dell'Ente avverso il ricorso dinanzi al Tribunale civile di Enna – Sez. Lavoro presentato dal Geom. Giuseppe Zuccalà.

L'anno duemilasedici addì Sedici del mese di Settembre alle ore 11,10 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Accardi	Fabio	Sindaco - Presidente
Nicolosi	Giovanni	Vice Sindaco
Pace	Vincenzo	Assessore
Faraci	Valerio	Assessore
Puzzangara	Lavinia	Assessore

Sono assenti i Signori:

Assiste il Vice Segretario Generale **Dott. ssa. Giuseppina Crescimanna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Prof. Fabio Accardi** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio per la difesa dell'Ente avverso il ricorso dinanzi al Tribunale civile di Enna – sez. Lavoro, presentato dal Geom. Giuseppe Zuccalà.

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Visto l'allegato ricorso dinanzi al Tribunale di Enna - sez. Lavoro, notificato all'Ente in data 07/12/2015 ed acquisito al Prot. n. 13368, con cui il Sig. Giuseppe Zuccalà, nato a Barrafranca (EN) il 03/02/1961, ivi residente in Viale Gen.le Cannada, s.n., quale responsabile del IV Settore - Ufficio Tecnico del Comune di Barrafranca, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Giuseppe Bonanno, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Barrafranca, Via Belvedere n.4, giusta procura a margine del ricorso, chiede:

- accertare e dichiarare che il Geom. Giuseppe Zuccalà, nella qualità di responsabile del IV Settore - Ufficio Tecnico del Comune di Barrafranca, ha diritto al patrocinio legale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 39 L. R. Sicilia n. 145/1980 e 24 L. R. Sicilia n. 30/2000 mediante pagamento delle spese legali relative alla difesa nel giudizio promosso dinanzi al TAR Sicilia, Sez. CT, iscritto al n. 3059/2013 RG;
- per l'effetto condannare il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore del Geom. Giuseppe Zuccalà della somma pari a complessivi € 7.590,32 o nella misura che sarà ritenuta più congrua dal Tribunale adito, oltre agli interessi legali dalla data di emissione del parere di congruità (24/03/2014) al soddisfo e le spese e i compensi professionali del presente procedimento.

Ritenuto necessario tutelare gli interessi del Comune, procedendo all'affidamento di un incarico legale per la difesa dell'Ente nel sopra citato ricorso, all'udienza fissata per il 12/10/2016, al fine di evitare ulteriori gravi danni all'Ente;

Preso atto che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 19/01/2016, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Barrafranca;

Visto e richiamato l'art. 250 del d. Lgs. 267/2000 che, tra l'altro, al comma 1, impone di applicare principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di autorizzare il Sindaco, in quanto rappresentante legale dell'Ente, a costituirsi dinanzi al Tribunale Civile di Enna - Sez. Lavoro, nel ricorso promosso dal Geom. Giuseppe Zuccalà, al fine di evitare ulteriori gravi danni all'Ente;
2. di autorizzare il Sindaco a conferire l'incarico ad un Avvocato nel giudizio di cui al precedente punto 1.;
3. di approvare lo schema di disciplinare di incarico dando atto che verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, per l'intero giudizio, il corrispettivo di € 2000,00, derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense con riferimento ai minimi tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014), comprensivo di accessori di legge: ritenuta d'acconto, spese generali 15%, C.P.A. ed IVA.

Barrafranca, li _____

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Avv. Maria Pizzogallo

PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 3 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favore

Barrafranca, li 15-09-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

[Firma]

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile, si esprime parere favore ai sensi dell'art. 12 della L.R.30 del 23/12/2000, dicembre 2000, n. 30.

Barrafranca, li 15-09-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Firma]

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i superiori pareri espressi a norma di legge;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco, in quanto Rappresentante Legale, a conferire incarico legale ad Avvocato di fiducia per la difesa dell'Ente avverso il ricorso dinanzi al Tribunale di Enna - sez. Lavoro presentato dal Sig. Giuseppe Zuccalà, nella qualità di Responsabile del IV Settore - Ufficio Tecnico del Comune di Barrafranca, per avere riconosciuto il diritto al patrocinio legale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 39 L. R. Sicilia n. 145/1980 e 24 L. R. Sicilia n. 30/2000 mediante pagamento delle spese legali relative alla difesa, nel giudizio promosso dinanzi al TAR Sicilia, Sez. CT, iscritto al n. 3059/2013 R. G.
2. Dare atto che verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, per l'intero procedimento, il corrispettivo di € 2.000,00, derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense con riferimento ai minimi tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 77 del 02/04/2014), comprensivo di ritenuta d'acconto e di tutti gli accessori di legge (spese generali 15%, C.P.A. ed IVA).
3. Impegnare la somma di € 2.000,00 con imputazione di spesa al capitolo 1058 del Bilancio c. e., dando atto che la somma rientra nei limiti di cui all'art. 250 del D. Lgs. 267/2000.

4. Dare, infine, atto che l'accettazione dell'incarico da parte del professionista impegnerà lo stesso a presentare la relativa parcella, per la somma sopra indicata comprensiva degli accessori di legge.
5. Approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico.
6. Conferire la relativa procura al Legale incaricato.
7. Dare mandato al Responsabile del Servizio Contenzioso di sottoscrivere il disciplinare d'incarico e di procedere agli atti consequenziali, ivi compresa la liquidazione dei compensi all'Avvocato, secondo le modalità indicate nel disciplinare d'incarico.

Successivamente la G.C., attese la necessità e l'urgenza di provvedere, con separata unanime votazione, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. -

COMUNE DI BARRAFRANCA
Ufficio Contenzioso

DISCIPLINARE DI INCARICO

Il Comune di Barrafranca (C.F. 80003210863 e partita IVA 00429180862), con sede in Barrafranca, Piazza Regina Margherita, qui rappresentato dalla Dott.ssa Giuseppina Crescimanna, nella sua qualità di Capo del I Settore "Affari Generali e Finanziari", domiciliata per la carica a Barrafranca in Piazza Regina Margherita, che interviene ai sensi del vigente Statuto Comunale;

e

l'Avv. _____, nato a _____ il _____, del Foro di _____, con studio a _____ in Via _____, Codice Fiscale: _____,

Premesso

- che la Giunta Comunale, con provvedimento n. _____ del _____, ha deliberato di conferire un incarico ad un Avvocato per la difesa dell'Ente avverso il ricorso, dinanzi al Tribunale di Enna - Sez. Lavoro, promosso dal Geom. Giuseppe Zuccalà e e, conseguentemente, il Sindaco, con Determinazione n. _____ del _____ ha designato l'Avv. _____, sopra meglio generalizzato, quale Legale cui affidare l'incarico per far valere le ragioni dell'Ente nella vertenza in argomento; , quale Legale al quale affidare l'incarico per la difesa dell'Ente nella vertenza in argomento;

- che, con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema del disciplinare d'incarico, redatto in funzione alle caratteristiche dell'incarico da conferire;

tra le parti sopra costituite,

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'incarico viene conferito per la difesa del Comune di Barrafranca nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Enna - Sez. Lavoro, promosso dal Geom. Giuseppe Zuccalà e per l'espletamento di tutte le connesse attività, anche di carattere stragiudiziale, finalizzate ad una eventuale composizione delle questioni dedotte in giudizio.

Art. 2 - Corrispettivo

Le parti convengono che, in relazione a detto incarico, verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, il corrispettivo derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014) con riferimento ai minimi tabellari indicati, comprensivo di accessori di legge: ritenuta d'acconto, spese generali 15%, C.P.A. ed IVA, per un totale complessivo di € _____.

Detta somma, determinata in via presuntiva stante la particolare tipologia dell'incarico conferito e l'oggettiva impossibilità di predeterminare in assoluto le relative prestazioni, potrà essere

suscettibile di variazione in diminuzione, se del caso, in funzione delle prestazioni effettivamente rese.

Eventuali maggiori somme saranno corrisposte solo in esito ad ulteriori attività difensive non prevedibili al momento dell'affidamento dell'incarico e, comunque, comunicate entro il 15 ottobre, al fine di consentire l'assunzione di un impegno di spesa ed evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio.

Ove il Comune dovesse risultare vittorioso, saranno devolute in favore del legale incaricato le spese liquidate dal Giudice in misura maggiore al compenso concordato.

La tariffa professionale di riferimento rimarrà individuata nei minimi tariffari tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014).

Art. 3 - Pagamenti

Il corrispettivo di cui sopra verrà corrisposto, dietro richiesta del legale incaricato e su presentazione di regolare fattura. Le somme così erogate verranno, all'atto della definitiva liquidazione, detratte dalla quota dovuta a saldo.

Art. 4 - Attività non preventivate

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune (entro il 15 ottobre), procedendo, con apposita nota pro-forma, alla quantificazione dei maggiori correlati oneri, da determinarsi nel rispetto dei parametri economici utilizzati per la stesura del preventivo relativo all'incarico conferito.

L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive è subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 4 - Obblighi del Professionista

Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Barrafranca circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio definire la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il legale si impegna ad

assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 2 per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali istruzioni e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici;

Art. 6 - Obblighi del Committente

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal Legale.

Art. 7 - Disposizioni particolari

Il Legale incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi; dichiara, altresì, che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il Legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

Al Legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

Qualora il Legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva

oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 8 - Revoca/Rinuncia all'incarico

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente art. 2.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Art. 9 - Trattamento Dati Personali

Il Comune informa il Legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Art. 10 - Normativa di riferimento

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Art. 11 - Foro Competente

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Enna;

Art. 12 - Spese ed avvertenze fiscali

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n°131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del Legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto in data

per il Comune di Barrafranca - Il Capo del I Settore _____

Il Professionista Incaricato _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente ogni clausola del presente disciplinare.

Per il Comune di Barrafranca – Il Capo del I Settore _____

Il Professionista Incaricato _____

STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO GIUSEPPE BONANNO

Patrocinante in Cassazione
Via Belvedere n. 4 94012 Barrafranca (EN) - Tel. e fax 0934/466668
Codice fiscale BNNNG63D09F065N Partita IVA 00585510860

e.mail: studiobonanno@virgilio.it
PEC: antoniogiuseppe.bonanno@avvocatienna.legalmail.it



COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

TRIBUNALE CIVILE DI ENNA

Protocollo n° 0013368

del 07/12/2015

SEZIONE LAVORO



RICORSO

TRIBUNALE DI ENNA
UFFICIO U.N.E.P.
2 DIC. 2015

Deleghiamo l'Avv. Antonio Giuseppe Bonanno per rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, nei gradi successivi ed anche nel procedimento esecutivo, con facoltà di proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa e rinunciare agli atti del giudizio, eleggendo domicilio presso il di lui studio in Barrafranca, Via Belvedere n 4

Il Signor ZUCCALA' GIUSEPPE, nato a Barrafranca il 03/02/1961 ed ivi residente in Viale Generale Cannada sn, C. F. ZCCGGPP61B03A676K, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Giuseppe Bonanno (c.f. BNNNG63D09F065N), come da procura a margine del presente atto, elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Barrafranca, Via Belvedere n. 4, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni inerenti al presente giudizio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: antoniogiuseppe.bonanno@avvocatienna.legalmail.it già comunicato al

Consiglio dell'Ordine di Enna e/o al seguente numero di fax 0934/466668.

RICORRENTE *Zuccala' Giuseppe*

CONTRO

COMUNE DI BARRAFRANCA, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Barrafranca, Piazza Regina Margherita, c.f. 80003210863, p.i. 00429180862

RESISTENTE

PER AUTENTICA

Barrafranca, 20/12/15
f.to
Avv. Antonio Giuseppe Bonanno

FATTO E DIRITTO

il Geom. Zuccalà Giuseppe, quale Dirigente del IV Settore dell'Ufficio Tecnico di del Comune di Barrafranca, con atto del 27/11/2013, protocollato il 28/11/2013, n. 14684 (all. 1), comunicava, ai fini del riconoscimento delle spese di patrocinio legale, sia al Sindaco che all'Ufficio Legale dell'Ente che era stato conferito mandato all'Avv. Antonio Giuseppe Bonanno al fine di rappresentarlo

20/12/15
[Signature]

e difenderlo nel procedimento dinanzi al TAR sede di Catania promosso dal Sig. Lupo Felice contro Comune di Barrafranca e Zuccalà Giuseppe, causa n. 3059/2013 RG.

Il Comune di Barrafranca forniva riscontro con nota del 04/12/2013, protocollata il 11/12/2013, n. 153235 (all. 2)

Invero il Signor Lupo Felice aveva promosso apposito giudizio dinanzi al TAR di Catania al fine di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo impugnato a firma del Geom. Zuccalà Giuseppe.

Il TAR di Catania, con ordinanza del 17/01/2014 (all. 3) rigettava l'istanza cautelare, pertanto, veniva redatta apposita parcella che veniva presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Enna ai fini del parere di congruità (all. 4).

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Enna, con provvedimento del 24/03/2014

(all. 4bis), deliberava che spettavano al difensore, a titolo di compensi professionali

per l'attività prestata nel giudizio relativo alla fase cautelare, la somma di Euro

5.775,00 oltre 4% CPA e 22% IVA nonché Euro 231,00 per versamento relativo alla
tassa per il rilascio del parere.

Con atto del 18/07/2014 (all. 5), si invitava, pertanto, il Comune di Barrafranca a voler effettuare il pagamento delle seguenti somme:

- Euro 5.775,00;
- Euro 231,00 4% CPA
- Euro 1321,32 22% IVA
- Euro 231,00 per versamento relativo alla tassa per il rilascio del parere;
- Euro 32,00 (n. 2 marche da bollo consegnate all'Ordine in sede di deposito dell'istanza di vidimazione parcella).

Per un totale di euro 7.590,32.

Detta richiesta di pagamento veniva inviata contestualmente alla Società Assicurativa con la quale il Comune di Barrafranca aveva stipulato polizza per il pagamento delle spese legali.

Il Comune di Barrafranca con nota del 12/09/2014 (all. 6) comunicava che la Società assicurativa non intendeva provvedere al pagamento richiesto in quanto non rientrante nella copertura assicurativa.

Pertanto, ulteriore invito al pagamento della suddetta parcella veniva effettuato al Comune di Barrafranca con nota del 17/09/2014 (all. 7).

Con nota del 24/09/2014, il Capo del I Settore del Comune di Barrafranca (all. 8), riconoscendo il debito, invitava gli Uffici competenti dell'Ente di riscontrare la richiesta di pagamento dei predetti compensi professionali. Tuttavia i mesi trascorrevano senza ricevere alcun riscontro.

Con atto del 17/02/2015 (all. 9) si formulava l'ennesima richiesta di pagamento e contestualmente si invitava il Comune di Barrafranca a voler stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014.

Anche la suddetta richiesta rimaneva inevasa.

Orbene, in considerazione di tutto quanto sopra esposto risulta di tutta evidenza l'inadempimento del Comune di Barrafranca.

Invero, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 39 L. R. Sicilia n. 145/1980 e 24 L.R. Sicilia n. 30 del 2000 ai pubblici dipendenti che, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, è assicurata l'assistenza legale, mediante rimborso delle relative spese, qualora siano soggetti a procedimenti per responsabilità civile, penale e amministrativa.

Nel caso che ci occupa il ricorrente è stato citato dinanzi al TAR Sicilia. Sezione di Catania, dal Sig. Lupo Felice per la sospensione dell'efficacia esecutiva di due provvedimenti amministrativi emessi nella qualità di Capo del IV Settore del Comune

di Barrafranca. Si trattava in particolare dell'ordinanza n. 10 del 22/08/2013 con la quale veniva ordinata la demolizione di opere abusive e della determinazione del 26/07/2013 con la quale veniva rigettata domanda di concessione edilizia in sanatoria. Con il ricorso al TAR veniva eccepita l'illegittimità di detti atti emessi dal Geom. Zuccalà per difetto di motivazione, eccesso di potere, travisamento dei fatti ed omessa comunicazione di avvio del procedimento. In altri termini, venivano formulate censure gravi sull'operato del Geom. Zuccalà.

Quest'ultimo, dunque, si è costituito in giudizio al fine di respingere gli addebiti di responsabilità fatti valere dal Sig. Lupo Felice ed il TAR gli ha dato ragione considerato che ha respinto la domanda cautelare formulata da quest'ultimo. Invero il Tribunale amministrativo con ordinanza del 17/01/2014 (all. 3) si pronunciava così come segue: " ... il ricorso non appare sorretto dal necessario fumus di fondatezza, e

comunque appare assorbente il profilo della mancanza di danno grave ed irreparabile, affermato ripetutamente dalla giurisprudenza cautelare di questa Sezione in simili vicende, stante che i provvedimenti impugnati non sono immediatamente lesivi ma postulano l'adozione di atti esecutivi successivi".

Appare, dunque, evidente che, sia pure in sede cautelare, il TAR ha escluso la fondatezza delle censure mosse ai provvedimenti amministrativi emessi dal dipendente Geom. Zuccalà Giuseppe ed è stata quindi esclusa una sua responsabilità amministrativa.

Il Geom. Zuccalà, pertanto, ai sensi delle disposizioni sopra citate, ha diritto a che il Comune di Barrafranca gli assicuri l'assistenza legale, mediante rimborso delle spese legali.

Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto Avv. Antonio Giuseppe Bonanno, nell'interesse del proprio rappresentato,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale. previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti.

Voglia:

- accertare e dichiarare che il Geom. Zuccalà Giuseppe, nella qualità di Capo del IV Settore del Comune di Barrafranca ha diritto al patrocinio legale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 39 L. R. Sicilia n. 145/1980 e 24 L.R. Sicilia n. 30 del 2000 mediante pagamento delle spese legali relative alla difesa nel giudizio promosso dinanzi al TAR Sicilia, Sez. di Catania, iscritto al n. 3059/2013 RG;

- per l'effetto condannare il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore del Geom. Zuccalà Giuseppe delle seguenti somme:

- Euro 5.775,00, per compensi professionali;

- Euro 231,00 4% CPA

- Euro 1321,32 22% IVA

- Euro 231,00 per versamento relativo alla tassa per il rilascio del parere;

- Euro 32,00 (n. 2 marche da bollo consegnate all'Ordine in sede di deposito dell'istanza di vidimazione parcella).

Per un totale di Euro 7.590,32, o nella misura che sarà ritenuta più congrua dal Tribunale adito.

Oltre gli interessi legali dalla data di emissione del parere di congruità (24/03/2014) al soddisfo e le spese e i compensi professionali del presente procedimento.

SI ALLEGANO: 1) comunicazione di nomina del difensore del 27/11/2013; 2) riscontro del Comune di Barrafranca del 04/12/2013; 3) ordinanza del TAR del 17/01/2014; 4) parcella del 18/03/2014; 4bis) delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Enna; 5) richiesta pagamento compensi professionali del 18/07/2014; 6) riscontro del Comune di Barrafranca del 12/09/2014; 7) richiesta di pagamento del 17/09/2014; 8) riscontro del Comune di Barrafranca del 24/09/2014; 9) invito alla

negoziazione assistita del 17/02/2015; 10) fascicolo contenente copia degli atti del procedimento dinanzi al TAR di Catania n. 3059/2013 RG.

Ai fini del contributo unificato il sottoscritto difensore dichiara che il valore della presente controversia è pari ad Euro 7.590,32.

BARRAFRANCA, 28/08/2015

Avv. Antonio Giuseppe Bonanno



P.G.

TRIBUNALE DI ENNA

2475/15

IL GIUDICE DEL LAVORO, *del Bassano*

Letto il ricorso precede;
visti gli artt. 415 e ss. Cpc;

FISSA

L'udienza di discussione per il 12/10/16 ore 9.00 e seguenti,
nei locali del TRIBUNALE DI ENNA.

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura del
ricorrente, alla controparte entro giorni dieci da oggi, avvertendo il convenuto che ha
l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata.

Enna, 24/11/15



24.11.15

IL GIUDICE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Enna, 24.11.15

CAPOSECRETARIO
Saverio Liborio

[Handwritten signature]

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. Antonio Giuseppe Bonanno, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario
addetto all'Ufficio U.N.E.P. del Tribunale di Enna,

CERTIFICO

di aver notificato copia autentica del superiore atto:

- COMUNE DI BARRAFRANCA, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in
Barrafranca, Piazza Regina Margherita, mediante consegna a mani

.....

Sf. Rizzo Aguzzo
uff. p. b.

l. 07/12/15



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Prof. Fabio Accardi

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Prof. Giovanni Nicolosi

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE